

Raccomandata A.R.

Fiuggi 29 luglio 2009

AL SINDACO DI FIUGGI
BONANNI VIRGINIO

Al Sigg. Consiglieri Comunali

AMBROSETTI PIERLUIGI
MERLETTI CORIOLANO
BONANNI STELLA
GIORGILLI STEFANO
GIORGILLI MAURO
TERRINONI ROBERTO
FIORINI GIUSEPPE
MAULU ANTONIO
NINNI NUNZIO
CATALANO GIANROCCO
GIROLAMI BIAGIO
TULLIO AMBROSI
MARTINI FABRIZIO
CELANI GIUSEPPE
TERRINONI BIAGINA
FESTA ALBERTO

AAAAAAAA

Sentiamo il dovere di rappresentarVi (perché nessuno possa dire: "io non lo sapevo!"), che la eventuale approvazione, da parte Vostra, della proposta di deliberazione iscritta all'o.d.g del Consiglio Comunale del 31 luglio 2009, avente ad oggetto le modifiche contrattuali in essere con Sangemini (cosiddetto nuovo " Piano Pinto "), costituirebbe un gravissimo illecito ai danni del Comune di Fiuggi, perché posto in essere in violazione di precise disposizioni di legge e perché capace di provocare un "danno erariale" di decine di milioni di Euro.

- 1) Con tale proposta, tra l'altro, si intende prorogare di 20 anni (fino al 2.042 !) il contratto di " licenza di marchio " in favore di Sangemini s.p.a., **senza alcun corrispettivo o alcun intervento a favore dello sviluppo turistico-termale della Città**, mentre per la concessione del marchio in essere, della durata di 20 anni (fino al 2022), con la stessa Sangemini è stato pattuito il corrispettivo di 50 milioni di Euro, ripartito in venti canoni annuali di euro 2.500.000 (credito che il Comune ha già ceduto a Unicredit Banca di Roma).

Già per questa macroscopica ragione appare configurabile un ingentissimo danno erariale.

- 2) Tale proroga è, peraltro, vietata dalla legge che impone **il ricorso alla gara pubblica** e, nel caso specifico, anche dalla **legge 283/1961 (" legge Fiuggi ")** che vieta la conclusione di contratti minerari di durata ultraventennale : la deliberazione

che approvasse un tale, invalido, contratto, sarebbe adottata anche in violazione dell'**art. 323 del codice penale (abuso d'ufficio)**.

3) Ma non basta (!): ancora più grave, se possibile, è la modifica che si intende apportare agli accordi in essere, atteso che si vorrebbe consentire a Sangemini, d'intesa con la cessionaria Unicredit Banca di Roma, di pagare il predetto debito residuo di 42, 5 milioni di euro mediante una maggiore rateizzazione, di ulteriori 20 anni, e conseguente riduzione del canone annuo nella misura di 1.500.000 di euro; stabilendosi, però, che, se alla sua scadenza del 2022, non verrà prorogato a Sangemini, per altri 20 anni, il contratto di affitto di azienda, il Comune di Fiuggi dovrà pagare a Unicredit Banca di Roma una somma pari, a titolo di "indennità" ai canoni che andranno a scadere fino al 2.042.

Il Comune di Fiuggi, cioè, in tal caso dovrebbe, addirittura, restituire a Sangemini (e per essa a Unicredit Banca di Roma che glieli ha già anticipati con la predetta cessione) ben 25 milioni di euro che la stessa Sangemini gli deve in attuazione dei contratti in essere i quali non prevedono, affatto, né avrebbero potuto prevedere, alcun obbligo di proroga del contratto né tantomeno il pagamento di una tale indennità in caso di mancata proroga!!!

E' del tutto evidente che, in tal modo, creando artificialmente un debito a carico del Comune attraverso la introduzione di una penale nuova, **non prevista dai contratti in essere**, si consegna illecitamente a Sangemini una formidabile arma di ricatto per ottenere il rinnovo ventennale del contratto di affitto di azienda (anch'esso, peraltro, per le stesse ragioni vietato dalla legge) visto che solo in tal caso il Comune non sarebbe tenuto a pagare la suddetta, assurda, " indennità " .

Desideriamo, infine, aggiungere che tali regali a Sangemini non trovano neppure giustificazione nella pretesa difficoltà in cui verrebbe a trovarsi A.T.F. per non poter sopportare il peso delle 10 rate annuali di 2.520.277 Euro da corrispondere a Sangemini a saldo del debito di euro 20.874.285,84, accumulatosi a titolo di franchigie.

Premesso che è falso che un eventuale dissesto di A.T.F. graverebbe sul Comune di Fiuggi, socio unico della stessa, atteso che l'art. 2.325 del codice civile esclude espressamente tale eventualità, come pure è falso che la ipoteca dal Comune di Fiuggi iscritta a favore di Unicredit Banca di Roma sia a garanzia di debiti di A.T.F., ci sembra ragionevole indicare la soluzione al problema attraverso l'accollo e una maggiore rateizzazione del debito in questione che qualunque banca (ad eccezione forse della sola Unicredit Banca di Roma !) sarebbe disposta a contrattare con il Comune, a fronte della cessione dei crediti del Comune medesimo a titolo di canoni futuri per l'affitto dell'azienda.

Avevamo il dovere di rappresentarVi la nostra opinione ma anche di anticiparVi, sin da ora, la nostra decisione, di rivolgerci a tutte le competenti autorità giudiziarie in caso di approvazione della proposta di deliberazione in questione.

I Consiglieri Comunali:

Le Associazione di Categoria: